Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Mercoledì, 15 settembre 1926** **Numero 215**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves, R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C., Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

III Fiera biennale campionaria, in Lucca.

Con decreto 23 agosto 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre detto anno al registro n. 12 Finanze, foglio n. 89, il comune di Lucca è stato autorizzato, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a promuovere la III Fiera biennale campionaria, che avrà luogo in detta città dall'8 al 29 settembre 1926.

Mostra nazionale delle visioni pittoriche del Pasubio, in Schio.

Con decreto 23 agosto 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre detto anno al registro n. 12 Finanze, foglio n. 90, il comune di Schio è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra nazionale delle visioni pittoriche del Pasubio che avrà luogo in detta città dal 29 agosto al 15 settembre 1926.

Mostra delle opere del pittore Guglielmo Caccia e d'arte moderna, in Moncalvo.

Con decreto 28 agosto 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre detto anno, al registro n. 12 Finanze, foglio n. 91, il comune di Moncalvo è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra delle opere del pittore Guglielmo Caccia e d'arte moderna, che avrà luogo in detta città dal 5 settembre al 3 ottobre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1837.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1548.

Approvazione della convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto con aeromobili;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione dell'annessa convenzione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La convenzione stipulata addì 30 luglio 1926 tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della « Transadriatica », Società anonima italiana di navigazione aerea, con sede in Ancona, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale di carattere temporaneo e sperimentale, tra Venezia e Vienna, con scalo eventuale a Klagenfurt, è approvata e resa esecutiva.

Art. 2.

I sussidi da corrispondersi alla Società per la durata della predetta convenzione, a norma della convenzione stessa, saranno prelevati dal fondo stanziato sul capitolo 44 (spese per l'aviazione civile e traffico aereo) del bilancio del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926 1927, e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario seguente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 83. — COOP

Convenzione fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea tra Venezia-Klagenfurt (scalo eventuale)-Vienna e viceversa.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato, e il signor tenente generale Luigi Pirzio Biroli, domiciliato a Roma via Sebino, 16, nella sua qualità di presidente, e l'avv. Mario Morandi, nella sua qualità di consigliere delegato della Società Transadriatica, con sede in Ancona e capitale versato di L. 500,000, hanno fra loro concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società Transadriatica con sede in Ancona, con il capitale versato di L. 500,000, a scopo sperimentale ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti,

l'impianto e l'esercizio di una linea aerea Venezia Klagenfurt (scalo eventuale) Vienna. La concessione avrà la durata di un anno decorrente dalla data di inaugurazione del servizio.

Essa potrà eventualmente essere prorogata a richiesta del Ministero dell'aeronautica, con preavviso di un mese, per quel periodo di tempo che verrà sta[illegible]to secondo i bisogni del traffico. La presente convenzione non potrà essere ceduta dalla Società Transadriatica ad alcuna altra società italiana o straniera.

Art. 2.

Itinerario — Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente salvo i casi di forza maggiore seguendo l'itinerario Venezia Klagenfurt Vienna e viceversa.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dal concessionario.

Incombe alla Società Transadriatica l'osservanza degli orari di partenza e degli arrivi.

Anche nei casi di ritardi dovuti a forza maggiore la Società è tenuta a far giungere il carico postale a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio. Condizioni risolutive.

La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità del servizio e di inaugurare il servizio stesso nei due sensi non oltre il decimo giorno dalla data di approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili alla Società stessa, il Ministero dell'aeronautica potrà dare una conveniente proroga.

Il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare scissa la presente convenzione mediante decreto Ministeriale, ove la inaugurazione del servizio non avvenga entro i termini sopraindicati per fatti imputabili alla Società concessionaria.

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

I viaggi si effettueranno, nel primo mese trisettimanalmente ed in seguito giornalmente nei due sensi, con un massimo di 300 viaggi di andata e altrettanti di ritorno (chilometri 306,000) e un minimo non inferiore a viaggi 200 (km. 204,000).

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato s'impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione di L. 12 per ogni chilometro effettivamente volato.

Agli effetti di detta sovvenzione si presume che l'intero viaggio singolo effettuato secondo la rotta Venezia-Klagenfurt-Vienna sia di chilometri 510.

Art. 6.

Pagamento sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato a rate mensili posticipate dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati.

Art. 7.

Trasporto della posta.

La Società si impegna a trasportare in ogni viaggio di andata chilogrammi 50 di effetti postali, di cui 5 gratuitamente e gli altri 45 mediante il compenso di L. 10 il chilo.

Detto prezzo sarà corrisposto dall'Amministrazione postale che assicurerà i 45 chili di effetti postali per ogni singolo viaggio.

I pagamenti sarano effettuati dall'Amministrazione postale a trimestri posticipati dopo avere accertato il numero dei viaggi eseguiti in ogni trimestre, a mezzo del Ministero dell'aeronautica.

Art. 8.

Funzionari statali — Riduzione di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza, su qualsiasi altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione di 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvisata almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di un posto per ogni viaggio.

La Società concede inoltre le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 per cento a tutti i funzionari civili e militari in attività di servizo ed alle rispettive famiglie secondo le norme vigenti dei trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 10 per cento ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciuta dallo Stato, previ accordi presi di volta in volta con il Ministero dell'aeronautica;

c) il ribasso del 10 per cento ai soci dell'Aero Club e degli Enti ad esso affiliati, ai soci dei gruppi universitari aviatori e dell'Associazione giovanile aviatoria e di tutti gli altri Enti aviatori legalmente riconosciuti. La Società dovrà rilasciare inoltre due tessere di libera circolazione per i funzionari designati dall'Ufficio del traffico aereo ad eseguire ispezioni di controllo lungo la linea.

Art. 9.

Trasporto persone — Cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente art. 8 a favore dello Stato.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo.

Art. 10.

Statistiche.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica, aviazione civile traffico aereo:

a) giornalmente, un bollettino con i dati relativi al movimento passeggeri, posta e merci sulla linea per ogni singolo viaggio;

b) quindicinalmente, le tabelle statistiche raggruppanti i dati suddetti;

c) alla fine della concessione i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società si impegna ad iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con 2 aeroplani tipo Junkers F. 13 con cabina, e portare il numero degli apparecchi a tre non appena la linea diverrà giornaliera.

Oltre gli apparecchi Junkers dovrà in seguito anche venire impiegato un apparecchio Caproni C. A. 73 *bis* con cabina, secondo le condizioni che saranno stabilite col Ministero dell'aeronautica.

La Società provvederà a disporre presso gli scali una scorta di parti di ricambio sufficienti per garantire la regolarità dei viaggi.

Gli apparecchi dovranno essere forniti di tutte le installazioni ed istrumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

Art. 12.

Comunicazioni radiotelegrafiche e meteorologiche.

Lo Stato consente al concessionario di servirsi, a pagamento e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea formante oggetto della presente convenzione.

Consente inoltre, che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali sociali tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possano interessare il buon funzionamento dell'esercizio. Tale concessione si riferisce alla organizzazione della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento da parte del concessionario di quel più intenso servizio che potesse essere preteso dal servizio predetto, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo s'intendono subordinate.

Art. 13.

Esenzioni doganali e agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore del concessionario le seguenti esenzioni fiscali:

a) i carburanti ed i lubrificanti di origine estera depositati presso gli scali cui la linea fa capo, come pure quelli esistenti a bordo degli aeromobili del concessionario stesso, sono esenti dai dazi doganali, dai dazi di consumo e dai diritti di vendita in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per esercizio delle linee;

b) è concessa l'esenzione doganale per i materiali di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che il concessionario dovesse eventualmente importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio delle linee;

c) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, sono esenti dal bollo e dai diritti di segreteria. La tassa di registro da applicare in tutti i casi suddetti sarà la fissa minima.

Art. 14.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea ed al controllo degli apparecchi.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli, dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico eseguito dal concessionario.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà del concessionario medesimo saranno completamente gratuiti.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 15.

Assicurazione personale.

Il concessionario provvederà alle assicurazioni del personale dipendente a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207.

Art. 16.

Uso aeroporti e ricovero apparecchi.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente convenzione quanto segue:

a) l'uso dell'aeroporto di S. Nicolò di Lido;

b) il ricovero degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio.

Il compito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetterà alla Società la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dei danni che in qualunque modo per difetto di essa potessero derivarle, in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che in conseguenza degli usi suddetti potessero derivare allo Stato.

Art. 17.

Tariffe e disciplinare.

Le tariffe per il trasporto delle persone e delle cose saranno approvate dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 18.

Penalità.

Nel caso di omissione di un viaggio di andata o di un viaggio di ritorno o di una parte dell'uno o dell'altro, senza prova che ciò avvenga per causa di forza maggiore o senza autorizzazione ministeriale, sarà applicata una penalità di L. 100 per ciascun viaggio non compiuto, o di misura proporzionale alla lunghezza in chilometri qualora la omissione sia limitata ad una parte di viaggio.

Qualora, però, per colpa del concessionario e senza giustificazione di forza maggiore le omissioni raggiungessero tale numero da rendere i giorni di volo inferiori al n. 200 per la durata del servizio di cui alla presente convenzione, la penalità sarà raddoppiata per ciascun giorno di mancato servizio al disotto di tale limite minimo.

Nel caso di ritardato arrivo in uno degli scali, delle linee, non derivante da forza maggiore o da autorizzazioni ministeriali, sarà applicata una multa di L. 25, per ciascuna ora di ritardo sull'orario prestabilito in relazione alla durata del viaggio e all'ora di partenza.

Qualora un aeromobile, senza prova che ciò avvenga per forza maggiore, o senza autorizzazione ministeriale, non approdasse ad uno degli scali prescritti sarà applicata la penalità di L. 500.

Tutte le penalità dianzi indicate saranno applicate dal Ministero su proposta dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, sentite le giustificazioni del concessionario.

Art. 19.

Servizio doganale e servizio di pubblica sicurezza.

I servizi di dogana e di pubblica sicurezza saranno istituiti sull'Aeroporto di S. Nicolò di Lido. Ai servizi suddetti di vigilanza doganale di pubblica sicurezza ed alle prescrizioni vigenti in materia sono soggetti gli aeromobili della linea, sia che partano direttamente per l'estero o che provengano direttamente dall'estero, sia che viaggino entro il territorio del Regno e che per qualsiasi ragione siano stati costretti ad atterrare in campo diverso da quello di S. Nicolò di Lido.

Art. 20.

Condizioni di cittadinanza.

L'Amministrazione della Società Transadriatica per tutta la durata della presente concessione dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente ed il consigliere delegato o i consiglieri dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo;

b) quattro quinti dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero.

Il personale di volo dovrà essere di nazionalità italiana.

Art. 21.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione presso la propria sede legale in Ancona.

Art. 22.

Cauzione provvisoria — Cauzione definitiva.

La Società Transadriatica, entro dieci giorni dalla firma dell'approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio dei Ministri eseguirà il deposito di L. 10,000 in contanti presso la Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione provvisoria intesa a garantire che, entro il termine fissato dal precedente art. 3, essa provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in titoli garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso per il solo fatto che la inaugurazione della linea non abbia avuto luogo, per colpa della Società, entro il termine fissato.

La cauzione sarà portata a complessive L. 50,000 quale cauzione definitiva all'inaugurazione dell'esercizio con le modalità sopraindicate.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione, e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla Compagnia, dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato derivante dalla applicazione della presente convenzione.

Art. 23.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero in difetto sarà nominato dietro richiesta delle parti, dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorsi in Cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Fatto in triplice originale di cui uno per ciascuno delle parti ed uno per il registro.

Roma, addì 30 luglio 1926.

« *Transadriatica* »
Società anonima italiana di navigazione aerea.

Generale Luigi Pirzio Biroli.
Avvocato Mario Morandi.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
Alberto Bonzani.

Numero di pubblicazione 1838.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1551.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del Vallone di Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica del Vallone di Sant'Eramo in Colle (contrada Matine) in provincia di Bari, allo scopo di eliminare la infezione malarica che affligge il grosso centro rurale di Sant'Eramo in Colle;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria ai termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Comitato tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia in data 10 maggio 1926, n. 126;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 giugno 1926, n. 1516;

A termine dell'art. 6, comma 4°, del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, ai termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del Vallone di Sant'Eramo in Colle (contrada Matine) in provincia di Bari.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 85. — COOP

Numero di pubblicazione 1839.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1553.

Disposizioni concernenti i professori di ruolo transitorio degli istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1923, n. 1413;
Veduto l'art. 8 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, numero 2977, col quale furono prorogati di due anni i termini stabiliti dall'art. 12 del Nostro decreto 26 giugno 1923, numero 1413;
Veduto il Nostro decreto 29 novembre 1925, n. 2220;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i termini stabiliti dall'art. 12 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e prorogati di due anni dall'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2977, sono ulteriormente prorogati di cinque anni.

Art. 2.

La promozione dal grado iniziale al successivo di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 29 novembre 1925, n. 2220, è conferita ai professori di ruolo transitorio che abbiano compiuto un triennio di effettivo servizio nel grado di straordinario, per coloro che sono addetti all'insegnamento a norma degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367; per coloro che sono addetti a servizi amministrativi contabili o di segreteria, per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione sempre che anche essi abbiano compiuto tre anni di servizio nel grado iniziale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 87. — COOP

Numero di pubblicazione 1840.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1554.

Norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e completare le norme contenute nella legge e nel regolamento sopraindicati relativamente alla liquidazione dei consorzi ed in genere delle associazioni di cooperative erette in ente morale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per fare fronte ai loro debiti.

Il decreto Reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato già dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso.

Art. 2.

La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto e si compie sotto la sorveglianza del Ministro per la economia nazionale.

Per quanto non è previsto dal presente decreto sono applicabili le disposizioni del Codice di commercio sulla liquidazione delle società.

Sono altresì applicabili le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale trasmetterà al competente procuratore del Re copia del decreto che ordina la liquidazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto che ordina la liquidazione, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto stesso può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti conservativi e di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, nè iscrivere ipoteche.

Con effetto dalla data stessa di pubblicazione sono applicabili gli articoli 700, 701, 702, 703 del Codice di commercio.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare il liquidatore a compiere nuove operazioni, prescrivendone le modalità e le condizioni per l'ultimazione dei lavori in corso o per la continuazione dell'esercizio aziendale, quando ne

sia evidente la necessità per evitare un grave pregiudizio agli interessi della liquidazione.

I crediti costituitisi in dipendenza di tali nuove operazioni, saranno privilegiati e prenderanno grado dopo quello del n. 1 dell'art. 1958 Codice civile.

Art. 5.

L'accertamento dei creditori e delle somme a costoro dovute è fatto in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'ente, tuttavia gli aventi diritto potranno presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione, i documenti necessari a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti.

Art. 6.

Qualora la formazione dell'inventario e l'effettuazione delle consegne a norma dell'art. 200 Codice di commercio non sia comunque possibile, il liquidatore vi provvederà con l'assistenza del Regio notaio.

Quando il liquidatore incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7.

Il liquidatore presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto ed il bilancio finale, per la loro approvazione. Tali documenti dopo che siano stati approvati, saranno depositati a cura del liquidatore nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale ha sede l'ente in liquidazione e di tale deposito sarà, a cura dello stesso liquidatore, data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei trenta giorni successivi a tale pubblicazione i creditori possono proporre limitatamente al piano di riparto, reclamo al Tribunale, depositato nella stessa cancelleria.

Tale diritto compete anche ai soci sempre che, al momento della messa in liquidazione e secondo gli accertamenti di cui all'art. 5 del presente decreto, il capitale dell'ente non risulti già per intero assorbito dalle passività.

Art. 8.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale tutti i creditori, e, nel caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, anche i soci, hanno diritto di intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Decorsi i termini suddetti, senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio ed il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e sarà proceduto alla distribuzione dell'attivo.

Art. 9.

Compiuta la liquidazione, tutti i libri e documenti ad essa relativi debbono essere depositati e conservati a norma dell'art. 218 Codice di commercio.

Le competenze al liquidatore sono determinate dal Ministero dell'economia nazionale e fanno carico alla liquidazione.

Art. 10.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le norme ivi contenute sono applicabili anche alle liquidazioni in corso.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 88 — COOP

Numero di pubblicazione 1841.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1566.

Concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del R. decreto legge 7 marzo 1920, n. 283;
Udito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma la disposizione dell'art. 14 del R. decreto legge 7 marzo 1920, n. 283, il Ministro per le finanze è autorizzato ad impiegare, sino alla concorrenza di una somma massima di 45 milioni di lire la rimanenza attuale degli utili di spettanza del Tesoro dello Stato, provenienti dalla gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato, nella concessione di mutui a favore degli armatori italiani acquirenti di piroscafi inglesi tipo « War ». La detta concessione sarà limitata agli armatori che non fruirono, in tutto o in parte, del trattamento di cui all'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e del decreto legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502. Dei mutui di cui trattasi non potranno usufruire che quelli fra gli armatori che a giudizio insindacabile dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, si trovino in più disagiate condizioni per il pagamento del residuale loro debito in dipendenza del mentovato acquisto.

I detti mutui non potranno avere una durata superiore a 15 anni e saranno rimborsabili a semestralità costanti, comprensive dell'interesse nella misura del 5 per cento all'anno e della quota di ammortamento del capitale.

Le norme per la concessione dei mutui e le garanzie da prestarsi dai mutuatari saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro proponente, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Agli effetti della garanzia dei mutui, il pegno sulle navi sarà calcolato in ragione non superiore ai due terzi del loro valore attuale determinato in base a perizia.

Tale valore, peraltro, non potrà essere inferiore a quello di demolizione.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1842.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1558.

Emissione di speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'articolo 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda, con la quale il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha chiesto la emissione di speciali francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati di un sopraprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli, di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a stipulare con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti ed i rapporti relativi al sopraprezzo di cui i francobolli saranno gravati a favore dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 93. — COOP

Numero di pubblicazione 1843.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1556.

Pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare la pubblicazione degli elenchi telefonici quale mezzo indispensabile per garantire la regolarità del pubblico servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane, o di guide telefoniche per determinate zone, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente alle società concessionarie.

Art. 2.

La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale degli abbonati al telefono, a norma dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di legge sui telefoni approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, o di guide telefoniche generali, o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini sono riservate esclusivamente al Ministero delle comunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

Le società esercenti di servizi telefonici restano in ogni caso obbligate a somministrare i dati e le notizie necessarie nei modi e termini stabiliti dal Ministero.

Art. 3.

Le inserzioni di indicazioni di nomi di abbonati coi rispettivi numeri telefonici in pubblicazioni diverse dagli elenchi, guide, od estratti, notiziari o bollettini, debbono essere autorizzate dal Ministro per le comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

E' vietata ogni altra pubblicazione, inserzione, vendita, o distribuzione a pagamento o gratuita di elenchi di abbonati al telefono, o di guide telefoniche, o di estratti, supplementi,

notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, ed i rispettivi contravventori sono puniti a norma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, sostitutivo dell'art. 2 del testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 5.

Il Ministro per le comunicazioni ordinerà il sequestro e la distruzione delle copie delle pubblicazioni contenenti elenchi di abbonati al telefono o guide telefoniche, od estratti, supplementi, notiziari o bollettini effettuate in contravvenzione al disposto degli articoli precedenti, ovunque si trovino, anche se non ancora posti in vendita o in distribuzione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 91 — COOP

Numero di pubblicazione 1844.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1522.

Fissazione dell'assegno annuo da corrispondere al Regio console generale in Galatz.

N. 1522. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, l'assegno annuo lordo da corrispondere al Regio console generale in Galatz viene portato a L. 38,000 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1845.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1521.

Elevazione a Consolato generale di 2ª classe del Consolato di 1ª classe in Leningrado.

N. 1521. R. decreto 6 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 1ª classe in Leningrado viene elevato a Consolato generale di 2ª classe, a decorrere dal 1° agosto 1926, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 30,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 18,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1846.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1523.

Elevazione a Consolato generale di 2ª categoria del Consolato di 2ª categoria a Graz.

N. 1523. R. decreto 13 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria a Graz viene elevato a consolato generale di 2ª categoria con giurisdizione sulla Stiria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1847.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1546.

Fissazione dell'assegno annuo da corrispondere al Regio ambasciatore in Buenos Ayres.

N. 1546. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, l'assegno per il Regio ambasciatore in Buenos Ayres viene fissato in L. 140,000 lorde annue a decorrere dal 1° agosto 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1926.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si annuncia che in data 12 settembre 1926 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 13 settembre 1926.

Francia	80.14	New York	27.808
Svizzera	536.87	Dollaro Canadese	27.82
Londra	134.83	Oro	536.56
Olanda	11.20	Belgrado	49.50
Spagna	426 —	Budapest (pengö)	0.0393
Belgio	76.50	Albania (Franco oro)	534 —
Berlino (Marco oro)	6.625	Norvegia	6.105
Vienna Schillinge)	3.94	Polonia (Sloty)	—
Praga	82.75	Rendita 3.50 %	67.20
Romania	13.50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	142.62	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	25.64	Consolidato 5 %	89.525
Peso Argentino carta	11.28	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.725

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1926*

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	41,396	26,592	14,804	201,361	222,754
Mesi precedenti	—	88,333	39,122	49,211	452,153	405,068
Somme totali dell'anno in corso	—	129,729	65,714	64,015	653,514	627,822
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20,139,821	7,040 729	126,495,560	99.080.181
Somme complessive	10,850	27,310,279	20,205,535	7,104,744	127,149,074	99,708,003

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	208,190,925.83	—	208,190,925.83	295,627,547.17	(1) 9,824,097,602.80
Mesi precedenti	446,524,487.22	—	446,524,487.22	571,583,377.71	
Somme totali dell'anno in corso	654,715.413.05	—	654,715,413.05	867,210,924.88	
Anni 1876-1925	40,862,077.365 62	2,451.926,675.25	43 314,004,040.87	33,281,376,926 24	
Somme complessive	41,516,792,778.67	2,451,926,675.25	43,968,719,453.92	34,148,587,851.12	

(1) Compresi i premi di L. 3,966,000 — Il credito della beneficenza è di L. 57,327,765.69.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	628	221	407	3,006	3,108
Mesi precedenti	—	1,509	375	1,134	6,064	5,321
Somme totali dell'anno in corso	—	2,137	596	1.541	9,070	8.429
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264.205	241,678
Somme complessive	402	72,789	30,304	42,485	273,275	250,107

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	2,271,725.80	—	2,271,725.80	2,272,968.75	(1) 32,297,880.29
Mesi precedenti	4.873,428.35	—	4.873,428.35	4,774,598.95	
Somme totali dell'anno in corso	7,145 154.15	—	7 145,154.15	7,047.567.70	
Anni 1915-1925	188,527 795.85	4,127,034 91	192,654,880 76	160,488.586.92	
Somme complessive	195,672,950 —	4,127,034.91	199,800,034.91	167,536,154.62	

(1) Compreso importo premi L. 34,000.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane (dati definitivi).

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di marzo	16, 327	11, 277	26, 122	4, 581	7, 867	6, 630	14, 750	1, 389	56, 298, 200 —	25, 796, 700 —	30, 501, 500 —
Mesi precedenti.	36, 675	26, 765	62, 705	9, 902	13, 412	11, 258	26. 577	2, 020	129, 265, 000 —	43, 647, 200 —	85, 617, 800 —
Somme totali dell'anno in corso	53, 002	38, 042	88, 827	14, 483	21, 27[illegible]	17, 888	41, 327	3, 409	185, 563, 200 —	69, 443, 900 —	116, 119, 300 —
Anno 1925	152, 846	146, 320	377, 570	18, 473	34, 300	29 611	66, 635	1, 943	558, 379, 600 —	94, 585, 500 —	463, 794, 100 —
Somme complessive. . .	205, 848	184, 362	466, 397	32, 956	55, 579	47, 499	107962	5, 352	743, 942, 800 —	164, 029, 400 —	579, 913, 400 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di marzo		269, 390. 10		
Mesi precedenti		395, 511. 20		
Somme totali dell'anno in corso	6, 276, 024. 40	664, 901. 30	5, 106, 264. 90	585, 019, 664. 90
Anno 1925		504, 858. 20		
Somme complessive.		1, 169, 759 50		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di marzo	28	—	140 —	—			—		
Mesi precedenti.	85	91	425 —	455	110 —		1.17, 6		
Somme totali dell'anno in corso.	113	91	565 —	455		23.5, 2	1.17, 6	21.6, 8	4106.6, 8
Anno 1925	797	2	3, 985 —	10	3, 975 —		1, 0		
Somme complessive. . .	910	93	4, 550 —	465	4, 085 —		1.18, 6		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di marzo	59	30	5, 900 —	3, 000 —			29 —		
Mesi precedenti	100	52	10, 000 —	5. 200 —			20 —		
Somme totali dell'anno in corso	159	82	15, 900 —	8, 200 —	56, 200	334. 40	49 —	271. 90	56, 471. 90
Anno 1925	549	64	54, 900 —	6. 400 —			13. 50		
Somme complessive . .	708	146	70, 800 —	14, 600 —			62. 50		

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo.	1,918	1,374	544	3.252	6,401,886.85	3,213	5,733,928.61	667, 958.24
Mesi precedenti	3,804	2,804	1,000	5,202	10,459 795.03	5.555	9,436,259.79	1, 023, 535.24
Somme totali dell'anno in corso	5,722	4,178	1,544	8,451	16,861,681.88	8,768	15,170,188.40	1, 691, 493.48
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136.976	1.754.357	1,280,711.552.64	2,492.444	1,199,462,567.07	81,248,985.57
Somme complessive .	411,065	272,545	138,520	1,762,811	1,297,573,234.52	2,501,212	1,214,632,755.47	82 940,479.05

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo.	2,776	7,887		3,969	32,525,248.17	7,670	63,443,930.45	
Mesi precedenti	5,059	15,335		7,951	65,750,153.77	15,335	123,521,576.92	
Somme totali dell'anno in corso	7,835	23,222	465,174	11,920	98,275,401.94	23,005	186,965,507.37	3,611,299,576.48
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,916	6,699,373,759.76	717,371	2,667,722,921.59	
Somme complessive .	1,366,661	901,487		2,143,836	6,797,649,161.70	740,376	2,854,688,428.96	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908. n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di marzo.	55
Mesi precedenti	210
Somma dell'anno in corso . . .	265
Anni 1909-1925	4.701,355
Somma complessiva .	4,70 620

Rimasti in corso N. 163,017

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di marzo	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,143,737.31
Somma complessiva . . .	8,143,737.31

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.